

Pubblicato il 01/03/2023

N. 03467/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02617/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2617 del 2023, proposto da
Comune di Spezzano della Sila, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Calabria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

declaratoria di nullità e/o annullamento, previa sospensione e/o
emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare:

1) della nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione **PNRR** R.U.

0103529 del 06.12.2022, successivamente trasmesso, con cui - “In esecuzione della sentenza del TAR Lazio n.16158/2022” - è stata denegata la proroga richiesta ed il Comune di Spezzano della Sila è stato dichiarato “decaduto dal finanziamento relativo alla realizzazione di «Adeguamento sismico, impiantistico, antincendio abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna di Via Pertini cod. 0781430388», con CUP C73H20000010002, non avendo aggiudicato l'intervento entro i termini previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione 11 gennaio 2021, n. 14”;

2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell'Ente ricorrente.

Nonché per la corresponsione dell'indennizzo ex art. 2, comma 1 bis, L. 241/1990 e per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento della nota del Ministero dell'istruzione Unità di Missione **PNRR** del 6.12.2022 con cui è stata negata la proroga richiesta ed il Comune ricorrente è stato dichiarato decaduto dal finanziamento relativo alla realizzazione di adeguamento sismico impiantistico, antincendio abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna di Via Pertini cod. 0781430388», con CUP C73H20000010002, non avendo

aggiudicato l'intervento entro i termini previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione 11 gennaio 2021, n. 14.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.

Il Comune ricorrente era incluso tra gli enti destinatari del finanziamento con riferimento al progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento sismico, impiantistico, anticendio abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna di via Pertini" e rappresentava di essersi trovato nell'impossibilità di concludere la procedura ad evidenza pubblica nel termine previsto a causa "del forte rallentamento delle attività dovuto al riacuirsi dell'emergenza pandemica; - del concomitante impegno dell'Amministrazione in altri due avviati interventi di edilizia scolastica finanziati con D.M. n.42/2020, riguardanti altrettanti plessi del centro urbano, da cui è stato peraltro necessario far traslocare temporaneamente la popolazione scolastica, con tutte le connesse operazioni di svuotamento dei locali; - della carenza di personale del settore di riferimento del Comune". Formulava pertanto una richiesta di proroga, che rimaneva senza alcuna risposta, con conseguente necessità di adire il Tar per ottenere una sentenza (16158/2022) con la quale si obbligava l'amministrazione a provvedere.

Solo successivamente la richiesta di proroga era rigettata e contestualmente disposta la decadenza dell'amministrazione dal finanziamento.

Pregiudiziale e preliminare all'accertamento della decadenza, costituisce, pertanto, l'analisi della proroga, in relazione alla quale il DM MI n. 14 del 11.1.2021 prevede all'art. 2, comma 4, che "Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione". Ne discende che il Direttore ha un potere discrezionale relativo alle ragioni in base alle quali concedere o meno la citata proroga. Nel caso di specie, la richiesta risulta rigettata sulla base della seguente

motivazione *“Né si poteva accogliere, e tantomeno oggi, si può accogliere in via amministrativa alcuna richiesta di proroga, in quanto non è stato adottato alcun decreto del Ministro dell’istruzione di modifica del precedente ovvero di fissazione di un nuovo termine”*.

La motivazione appare formulata in modo generico e in negativo, senza alcun concreto riferimento alla istanza proposta da parte del ricorrente, indicato come presupposto che la proroga stessa possa essere effettuata solo sulla scorta delle seguenti motivazioni. Ne discende che il provvedimento impugnato appare, da un lato, essere privo di adeguata motivazione sul punto e, dall’altro, essere affetto da un difetto e insufficiente istruttoria per non avere il Ministero resistente esaminato e valutato quanto affermato dalla stessa ricorrente.

Come noto la motivazione è diretta a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione nel pervenire ad un dato esito provvedimentoale. Nel caso di specie, tale atto appare affetto da insufficiente motivazione in quanto non sono indicati argomenti atti a confutare quanto evidenziato da parte ricorrente e non è stata svolta adeguata istruttoria sulla conformità alla realtà di quanto evidenziato e descritto da parte ricorrente, nel proprio ricorso e nella documentazione allegata.

Ne discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, incidendo l’annullamento del diniego di proroga anche sulla revoca del finanziamento, che ne costituisce l’unica ragione.

In considerazione della novità della questione di lite e delle sue peculiarità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO